

***Animi levitas* femminile in Gai 1.144 e 190**

1. In Gai 1.44, com'è notissimo, si spiega che i _____ hanno facoltà di costituire tutori testamentari ai figli *in potestate*; e precisamente, ai figli maschi impuberi, e alle figlie femmine impuberi e puberi, perfino se sposate; e si spiega la diversità di trattamento dei due sessi con il richiamo al regime voluto dai *veteres*. Costoro, che certo qui sono da intendere come i remoti antenati che costituirono, con il *mos* e le *leges*, il *ius civile* (non si tratta, quindi, dei *veteres* giureconsulti, dei quali spesso parlano le fonti giuridiche classiche con riferimenti vari, spesso a cultori del diritto di età repubblicana), vollero che le *feminae*, anche se puberi (*perfectae aetatis*) dovessero esser sottoposte a tutela *propter animi levitatem*.

Gai 1.190, passo ancor più celebre, dice che non esiste alcuna apprezzabile ragione (*nulla pretiosa ratio*) che possa persuadere della necessità di tenere sotto tutela le donne puberi. E spiega: la *ratio, quae vulgo creditur* - e cioè "perché, per lo più, le donne, a causa della loro *levitas animi*, vengono ingannate, e quindi era giusto farle dirigere dall'*auctoritas* dei tutori" (*quia levitate animi plerumque decipiuntur et aequum erat eas tutorum auctoritate regi*) - è una *ratio* più apparente che reale (*magis speciosa quam vera*). Infatti, conclude la sua spiegazione Gaio, "le donne trattano da se stesse i loro affari; il tutore *mulieris* interviene in certe occasioni per rispetto di regole formali (*dicis gratia*); spesso il pretore interviene per costringere il tutore che si oppone a cooperare ad un negozio voluto dalla donna".

In uno studio apprezzabile per vari motivi, e in specie per la ricchezza di documentazione in ordine alle fonti ed alla letteratura (ben al di là dell'ambito romanistico), per la chiarezza delle argomentazioni e per l'equilibrio di molte prese di posizione, Renato Quadrato ha di recente considerato i due paragrafi gaiani di cui ho esposto il contenuto.¹

Per quel che qui intendiamo assai brevemente esporre, ci interessa, tra i tanti spunti dello studio degno di riflessione, solo il convincimento per cui il riferimento di Gaio alla *animi levitas* - e non, come nella maggioranza delle fonti giuridiche, alla *infirmitas* (o più raramente *imbecillitas*) *sexus*² - sia indizio certo d'una originale³

¹ R.QUADRATO, *Infirmitas sexus e levitas animi: il sesso "debole" nel linguaggio dei giuristi romani*, in AA.VV., *Scientia iuris e linguaggio nel sistema giuridico romano* (a cura di F.Sini e R.Ortu), 2002, 154ss.; spec. 177-194. Va particolarmente segnalata, per il punto che tratteremo, l'utile ampia rassegna di testi giuridici e letterari contenenti i termini *levis*, *levitas*, *infirmitas* e simili.

² Un elenco dei passi giurisprudenziali che parlano della *infirmitas sexus* è in R.QUADRATO, *op. cit.*, 155s. (con richiamo anche a D.16.1.21, dove Ulpiano parla di *sexus imbecillitas*); a pag. 158ss. utili notizie sulle fonti greche con l'*astheneia* in ordine al sesso femminile; a pag. 161ss. altrettanto utile richiamo di fonti romane letterarie con menzione della *infirmitas* del sesso femminile; a pag. 185ss. analoga trattazione in riferimento a *levis* e *levitas*.

³ R.QUADRATO, *op. cit.*, 186.

volontà gaiana di contestare il “pregiudizio d’una differenza naturale tra uomo e donna, di una inferiorità del corpo femminile”.⁴

Per Gaio, *levitas* ha il senso di *inconstantia*, come emerge anche da D.21.1.18pr. (Gai 1 *ad ed. aed. curul.*), opportunamente citato, dove, a proposito di caratteristiche del servo posto in vendita, si contrappone l’aggettivo favorevole *constans* a quello sfavorevole *levis*.

La scelta terminologica di Gaio, per il Quadrato, è indizio di una “svolta lessicale e culturale”, che presuppone una “punta polemica” rispetto ai vecchi schemi.⁵

2. E’ del tutto certo che Gai 1.190 sia effettivamente un documento che attesta una intelligente reazione di Gaio rispetto alle remote impalcature culturali che erano sottese alle regole del *ius civile* sulla tutela muliebre. Altrettanto certo è che Gai 1.190 è l’unica attestazione classica esplicita a noi nota (un passo di Paolo ricordato da Giustiniano in C.6.58.14.1 non ci è giunto; la frase *levitate animi decipiuntur*, con riferimento generico alle *feminae*, ma con valore di constatazione d’un fatto, quindi su un piano meno aperto di Gai 1.190, ricorre anche in Isid., *Etym.* 9.7.30, forse come eco distorta del pensiero gaiano).⁶

E infine non vi è dubbio che la presa di posizione di Gaio costituisca una prova dell’apertura mentale e della capacità critica di quel giurista, che, ancor oggi, secondo noi a torto, molti continuano a considerare spesso come scrittore mediocre, poco rigoroso, poco chiaro, se non addirittura irrilevante.

Il punto per cui non posso condividere la posizione dello studioso barese è solo relativo alla valutazione del termine *levitas* usato in Gai 1.144 e 190.

Levis e *levitas* sono termini che, a stare a Gell. 6.11.1ss., in età precedente a quella in cui scriveva l’antiquario (quasi contemporaneo di Gaio), sarebbero stati usati con connotazione più fortemente negativa (*vilis et nullo honore dignus* e *vilitas*, rispettivamente), con richiamo a Cic., *Phil.* 2.31.77, che accenna alla *levitas* di Marco Antonio.⁷

⁴ *Op. cit.*, 187.

⁵ *Op. cit.*, 187.

⁶ Sul punto, cfr. R.QUADRATO, *op. cit.*, 182s., che aderisce ad un giudizio di David e Nelson. Per mio conto, rilevo brevemente che il passo di Isidoro si colloca su una prospettiva in parte diversa da quella di Gai 1.190. Precisamente, sulla prospettiva generale (o *vir* allude solo al marito?) per cui *feminae sub viri potestate consistunt* perché *plerumque decipiuntur per levitas animi*; poi si parla dell’equità di una disciplina per cui la donna era sottoposta ad *auctoritas viri* (qui è palese un uso atecnico di *auctoritas*); e solo infine si accenna alla tutela sulle donne non sposate *perfectae aetatis* a cagione della *ipsa animi levitas*. Pertanto, una diretta derivazione da Gai 1.190 sembra improbabile; più probabile l’idea di un riecheggiamento formale parziale.

⁷ Cicerone accusa Antonio proprio di *levitas* adducendo un episodio specifico. Il triumviro, per via di una tresca con una *mima*, s’era camuffato da fattorino; aveva trascorso ore in un’osteria; si era ubriacato; aveva consegnato, fingendosi semplice latore, all’attrice una lettera per troncargli il rapporto con lei; e però aveva subito scoperto il volto appena la donna si era messa a piangere. Tuttavia, a me sembra che *levitas* per Cicerone, qui come in altri passi, significhi fondamentalmente “leggerezza, incostanza”. La *levitas* di Antonio, per Cicerone,

In realtà, a me sembra, dopo un esame delle fonti d'ogni epoca, che *levis* e *levitas* siano stati sempre usati, se riferiti all'animo umano, come allusivi alla mancanza di serietà, di carattere saldo (il loro contrario è rappresentato dalla coppia *gravis* e *gravitas*), quindi proprio con il riferimento all'incostanza che per Gellio (6.11.1, ove si parla di *inconstantia et mutabilitas*) sarebbe invece un valore più recente.

Stando così le cose, a me pare che il duplice accenno gaiano alla presunta (e da lui contestata) *levitas animi* femminile non abbia quel particolare valore di spia linguistica d'una nuova considerazione delle donne. In altri termini, mi sembra che Gaio, usando *levitas animi* in luogo della molto più comune struttura: *infirmitas sexus*, non intende innovare con “la tesi della volubilità dell'animo, dell'instabilità di carattere”, “contrastando una persuasione (ed una cultura dominante)”.⁸ Ciò in quanto *levitas* non ha valore diverso, in sostanza, da *infirmitas*. Tanto vero che Cicerone, come osserva anche il Quadrato⁹, usa la coppia verbale *levitas et infirmitas* in contrapposto alla sfera cui ci si riferisce con gli aggettivi *gravis, constans, stabilis*.

Si deve aggiungere che Cic., *Mur.* 12.27, proprio a proposito della donna, parla di *infirmitas consilii* (una locuzione palesemente corrispondente, in modo puntuale, a *levitas animi*); e che in *Tit. Ulp.* 11.1 la tutela muliebre è collegata, oltre che alla *sexus infirmitas*, alla *ignorantia rerum forentium*.

In sostanza, il rilievo della prospettiva di una presunta fragilità femminile sotto il profilo dell'intelletto e del volere, invece che sotto il profilo del corpo (*sexus*) non mi pare una innovazione gaiana. Il fatto che Gaio si riferisca all'*animus* femminile e non al *sexus* non mi pare, quindi, indizio di consapevolezza del giurista in ordine ad una differenza tra i sessi basata solo su caratteri psicologici e non fisiologici.¹⁰

Tanto più che, punto che mi pare discriminante, in Gai 1.144 il richiamo alla *animi levitas* muliebre è espressamente attribuito ai *veteres* (*veteres enim voluerunt feminas...propter animi levitatem in tutela esse*). Quindi, non è un rilievo che Gaio stesso sottolinea, come propria prospettiva, per staccarsi dalla concezione frequente di chi sottolineava l'*infirmitas sexus*. Conformemente, in Gai 1.190 il rilievo della presunta e contestata *animi levitas* femminile è attribuito espressamente alla *ratio quae vulgo creditur*; non è una personale scelta terminologica implicitamente polemica con la cultura dominante.

La contestazione della tesi d'una inferiorità femminile è operata per altre vie in Gai 1.190; cioè con l'esplicita dichiarazione della falsità della motivazione dei *veteres* e del *vulgus*, giacché si tratta di motivazione non *vera* ma *speciosa*.

E però non sarebbe neppure giusto attribuire a Gaio più meriti di quanti egli non abbia effettivamente. Il vero merito sta, come ho detto, nell'esplicita contestazione della *ratio* discriminatoria a danno delle donne *sui iuris* e *perfectae aetatis*. Ma, sostanzialmente, questa contestazione era stata, in età gaiana, espressa nei fatti largamente dalla cultura romana e dal diritto romano. E' lo stesso Gaio a sottolineare in 1.190 la già avvenuta riduzione a mera portata formalistica (*dicis*

non consisteva però tanto nel ridicolo contegno del travestimento, bensì nell'aver mutato avviso alle prime lacrime femminili.

⁸ R.QUADRATO, *op. cit.*, 192.

⁹ *Op. cit.*, 183, con riferimento a Cic., *de amic.* 17.64.

¹⁰ Così, invece, R.QUADRATO, *op. cit.*, 191ss.

gratia), in alcuni casi, dell'obbligo di interposizione di *auctoritas tutoris* per certi negozi realizzati dalle donne, ed il frequente intervento pretorio per costringere il *tutor mulieris* riluttante a prestare la sua *auctoritas*. Gaio avrebbe potuto aggiungere, a conferma della già maturata convinzione della radicale irrazionalità della tutela sulle donne puberi, il fatto che una *lex Claudia*, che egli stesso aveva ricordato poco prima (Gai 1.157; cfr. 1.171; ma v.a. *Tit.Ulp.* 11.8; CTh.3.17.2 e C.5.30.30), aveva, già da tempo, certo, soppresso la tutela agnatizia sulle donne *sui iuris* con eccezione di quella del patrono sulla liberta, in realtà non agnatizia ma assimilata alla tutela agnatizia.